



CITTÀ DI TERAMO

Decreto N. 6 del 06/05/2019

OGGETTO: REVOCA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA TEAM TERAMO AMBIENTE SPA

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Teramo è socio della TE.AM. – Teramo Ambiente – S.p.A. (in prosieguo anche “TE.AM. S.p.A.”), società a prevalente partecipazione pubblica, dallo stesso costituita per la gestione di alcuni tra i più importanti servizi pubblici locali di sua competenza, tra cui quello di igiene urbana;

- lo Statuto della società prevede la suddivisione delle partecipazioni al capitale sociale in azioni riservate ad enti pubblici per un valore corrispondente ad almeno il 51% del capitale sociale, la maggioranza delle quali riservata al Comune di Teramo, e azioni riservate a soci privati per un valore massimo del 49%;

- lo Statuto riserva al Comune di Teramo la designazione della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione (in prosieguo anche “C.d.A.”), tra cui quella del Presidente, l’Amministratore Delegato (in prosieguo anche “A.D.”) è invece nominato su designazione degli azionisti privati;

- l’ing. Pietro Bozzelli, nato a Teramo il 12/03/1956, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, dall’anno 2015, in quanto designato dapprima con decreto sindacale n. 2 del 30/01/2015, e successivamente con decreto sindacale n. 12 del 12/09/2017, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del triennio;

- le designazioni sono state effettuate nel rispetto degli indirizzi e modalità approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 27/06/2014;

- svolge attualmente le funzioni di A.D. il dott. Pietro Pelagatti;

Considerato che:

- nelle linee programmatiche approvate da quest’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/09/2018, particolare attenzione è stata prestata alla situazione della TE.AM. S.p.A. sulla cui gestione, almeno fino ad allora, si esprimeva un giudizio senz’altro negativo, a causa, tra l’altro della significativa incidenza dei “costi” posti a carico dei cittadini teramani mediante la tariffa, con

particolare riguardo a quelli sostenuti per le consulenze e più in generale, per tutti gli altri costi non direttamente riferibili alla gestione del servizio di igiene urbana in quanto necessari per il suo espletamento;

- a tal riguardo, tra le direttive politico-gestionali che la nuova Amministrazione Comunale ha inteso dare alla TE.AM. S.p.A. vi è stata la riduzione immediata dei costi inconferenti, consulenze *in primis*, costituente la priorità da seguire e adottare per la *governance* dell'azienda;

- a parte le problematiche relative alla presenza nella compagine sociale di un socio privato in stato di fallimento e privo dei requisiti di capacità tecnico - finanziaria, subentrato all'originario senza che vi fosse stata accettazione da parte del Comune di Teramo, erano pure emerse evidenti conflittualità tra la gestione del Consiglio di Amministrazione della Società e il Comune di Teramo, con evidenti ripercussioni certamente non positive sulla stessa Società;

- in particolare, eclatante fu il ricorso al TAR Abruzzo, L'Aquila, promosso nel 2016 dal Presidente, ing. Pietro Bozzelli, avverso la gara "a doppio oggetto" per la selezione del socio privato e partner industriale della TE.AM. S.p.A., indetta dal Comune di Teramo e finalizzata a salvaguardare gli interessi e il futuro della società attraverso l'affidamento alla stessa della gestione di rilevanti servizi pubblici locali, quali quello di igiene ambientale e dei servizi cimiteriali;

- parimenti sorprendente fu l'altro ricorso al TAR Abruzzo, L'Aquila, quasi coevo, promosso sempre dalla Società contro il Comune di Teramo, con procura dello stesso Presidente del C.d.A., per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale con cui era stato approvato il piano economico finanziario (PEF) per il servizio d'igiene ambientale e quantificazione della relativa tassa, anno 2016;

- entrambi i giudizi non sortirono alcun effetto positivo per la Società, ma anzi si risolsero in un inutile spreco di attività e di danaro, poiché il primo fu successivamente rinunciato a seguito di decisione del C.d.A. e il secondo fu invece deciso dall'adito TAR con sentenza di rigetto;

- analoga propensione alla "lite" si registrava anche nei rapporti del C.d.A. con i vertici dell'apparato tecnico - amministrativo della Società, atteso che erano licenziati per giusta causa senza preavviso, nel 2016 l'ing. R.L. e nel 2017 l'ing. P.S.;

- in entrambi i casi le vertenze promosse dai dipendenti licenziati si sono risolte in accordi transattivi, il primo nel 2017 e il secondo nel 2018, per una spesa complessiva, includendovi anche le spese legali, pari a € 343.283,92, posta a carico del bilancio della Società;

- successivamente, per quanto di recente verificato, il tentativo della *governance* della Società di trasferire detta spesa totalmente nei PEF del servizio igiene ambientale del Comune di Teramo e, quindi, a carico dei cittadini teramani, non è andato a buon fine per gli anni 2018 e 2019, poiché la quota parte di € 188.540,28 inclusa nel pre - consuntivo per l'anno 2018 e quella di € 44.659,72 inclusa nel preventivo per il 2019 sono state completamente stralciate dall'Amministrazione Comunale, sia dai costi generali di gestione (CGG) caricati percentualmente sulla commessa di Teramo, sia dai costi caricati direttamente sul servizio

d'igiene urbana del Comune di Teramo, in quanto relative alla gestione del personale ed estranee ai costi riferibili al servizio di igiene ambientale, e ciò a prescindere dai profili di responsabilità personale degli Organi sottoscrittori dei licenziamenti e delle successive transazioni;

- insediatisi gli organi comunali a seguito delle elezioni amministrative dello scorso anno, si sono susseguiti episodi che hanno evidenziato il contegno scarsamente collaborativo se non addirittura intollerante, nei confronti della nuova Amministrazione Comunale da parte del Presidente della Società;

- detto contegno è agevolmente rilevabile nell'andamento dell'attività volta a trovare una soluzione conciliativa in ordine alla questione relativa al mancato pagamento da parte del Comune di Teramo di crediti per oltre tre milioni di euro, pretesi dalla Società, nonché di quella volta ad ottenere una completa conoscenza di dati e documenti relativi alla sua gestione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari della stessa, e alla verifica della piena legalità del suo operato;

- a fronte, infatti, della manifestata volontà dell'Amministrazione Comunale di operare anche per la salvaguardia della TEAM. S..A., con nota del 21/09/2018 prot. n. 52869, di "avviare un sereno e proficuo confronto tra i vertici aziendali della Società e gli organi del Comune per definire le annose problematiche, sorte negli anni precedenti", e conseguente convocazione dell'assemblea dei soci per il 30/11/2018, per trattare, fra gli altri, detta questione, il Comune di Teramo, si è vista notificare in data 26/11/2018, la domanda di arbitrato relativa all'accertamento e pagamento dei crediti che la Società sosteneva di avere nei confronti del Comune, per un importo complessivo di € 3.668.102,36, accompagnata da una nota in pari data prot.n. 65370, a firma del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società, con cui si giustificava l'iniziativa con l'assolvimento del dovere "... di dare attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci svoltasi in data 06/06/2018, perdurando una situazione di stallo e ferma l'esigenza di una corretta gestione";

- l'iniziativa della Società oltre ad essere in netta contrapposizione a quanto auspicato dall'Amministrazione Comunale, è risultata pure incoerente, oltre che irrispettosa delle prerogative dell'assemblea dei soci, la cui convocazione era stata già fissata a pochi giorni di distanza, proprio per trattare della questione che invece si voleva affidare all'oneroso, quanto, probabilmente, inammissibile, rito arbitrale;

- la ritrosia del Presidente nel soddisfare l'esigenza di completa conoscenza della gestione societaria da parte della nuova Amministrazione Comunale è pure ravvisabile nella frequente incompletezza dei dati e atti trasmessi, colmata solo in alcuni casi, dopo ulteriori richieste;

- più in generale il Presidente Bozzelli ha dimostrato, in diverse occasioni, di non avere piena consapevolezza della natura giuridica della Società che è stato chiamato ad amministrare e del suo regime giuridico, nonché del ruolo svolto dal Comune di Teramo, che ebbe a costituirla per commissionarle la gestione di importanti servizi pubblici locali e che tuttora le affida, pur in una situazione di estrema precarietà, a seguito della mancata individuazione del socio privato nel rispetto di quanto previsto oltre che dalla normativa delle società pubbliche, anche di quella dei contratti pubblici;

- in particolare la scarsa consapevolezza del proprio ruolo è stata manifestata dal Presidente, laddove ha sottoscritto, unitamente all'A. D., la nota del 04/03/2019 acquisita al prot. com.le il 05/03/2019, prot. n. 14474, in risposta alla nota inviata dal Comune alla Società prot. n. 11026 del 19/02/2019 e quella del 25/03/2019, prot. 3678 acquisita al prot. com.le il 26/03/2019 n. 19019.

- con la prima delle richiamate note si è in sostanza contestato che l'Amministrazione Comunale intervenisse, impartendo precisi indirizzi circa la redazione del piano economico finanziario, peraltro ampiamente discussi durante i tavoli tecnici permanenti, voluti fortemente dalla nuova Amministrazione per individuare le modifiche da apportare al servizio di igiene urbana, per renderlo più efficiente e nel contempo meno oneroso, dimenticando che la TE.AM. S.p.A. riceve in affidamento diretto, ossia senza partecipare ad alcuna gara, il servizio di igiene ambientale del Comune di Teramo, per cui la determinazione delle modalità di prestazione del servizio e il relativo corrispettivo, non può prescindere dalla sua volontà, potendo la Società, nell'ambito del confronto dialettico sui contenuti degli indirizzi ricevuti e delle modifiche eventualmente apportate al proposto PEF, tentare di dimostrarne l'irragionevolezza e/o illegittimità e/o l'obiettiva impossibilità della loro realizzazione, ma, in ogni caso, la Società non potrebbe mai imporre al Comune i suoi obiettivi e/o indirizzi programmatici;

- con la seconda delle richiamate note si è in sostanza omesso di fornire all'Amministrazione Comunale i documenti e i dati necessari per l'espletamento del doveroso controllo economico – finanziario delle società partecipate, previsto dall'art. 147-quater d.lgs. 267/2000, chiesti dal Dirigente del Settore III dell'Ente con nota del 15/02/2019, prot.n. 10585, con l'incongrua motivazione dell'impossibilità dell'adempimento richiesto “ ... visto lo stato attuale societario ...”;

Considerato, inoltre, che:

- in vista della convocata assemblea dei soci, con propria nota del 28/11/2018, prot. n. 66004, indirizzata, tra gli altri, al Presidente del C.d.A. e all'A.D. si chiedeva di avere copia o comunque adeguata informativa in merito a diverse situazioni fonti di spesa per la Società, tra cui la situazione del contenzioso con il personale e in particolare di avere copia delle transazioni con gli ingegneri P.S. e R.L., e l'impatto delle stesse sui bilanci societari, nonché di avere l'elenco e i costi annuali dei consulenti societari ed in particolare dei legali di cui la società si avvaleva e di cui si era avvalsa negli anni 2016/2017:

- a tale richiesta ne seguivano altre volte ad ottenere ulteriori notizie e documenti, in merito soprattutto al contenzioso con il personale e alle concluse transazioni, emergendo oltre alla loro onerosità per la Società, anche una situazione di conflitto d'interessi con la stessa del Presidente e dell'A.D. che le avevano sottoscritte, poiché con esse si tacitavano anche conflittualità personali (si veda nota prot. com.le del 12/02/2019, prot. n. 9769);

- dalla documentazione acquisita in ordine ai consulenti e patrocinatori legali emergeva un considerevole numero d'incarichi distribuiti tra diversi avvocati, alcuni dei quali di durata annuale, aventi ad

oggetto il generico riferimento alla consulenza legale (si vedano contratti stipulati nel 2017, rispettivamente, con l'avv. Colangelo, l'avv. Pelillo, l'avv. Perdonati);

- in data 17/04/2019 è stato acquisito al prot. com.le n. 24400 il verbale delle verifiche relative alla revisione legale dei conti della Società, effettuate a partire dal 3 aprile scorso, dal Collegio Sindacale e trasmesso dal suo Presidente, oltre che ai soci, a tutti i componenti del C.d.A.;

- in particolare, da quanto risulta nel menzionato verbale e dagli atti comunque in possesso di quest'Ufficio poiché direttamente acquisiti si rileva, tra l'altro, che:

l'avv. Marco Pierdonati ha prestato in favore della Società attività di consulenza in materia penale, con espressa esclusione di ogni tipo di attività contenziosa e/o giudiziale, giusta convenzioni annuali con la stessa stipulate, nelle persone del Presidente e dell'A.D., con contenuto molto generico, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, a fronte di un corrispettivo annuo forfettariamente stabilito di € 10.000,00, oltre accessori;

il medesimo avvocato aveva predisposto, in tempi diversi e per diversi fatti, denunce querele presentate dal Presidente e dall'A.D. in proprio oltre che in nome della Società, rispettivamente a carico dell'ing. P.S., della signora E.D.C. e del signor C. F. ipotizzando per tutte il reato di diffamazione aggravata;

il Presidente e l'A.D. rimettevano la querela a carico dell'ing. P.S. in adempimento all'accordo di conciliazione raggiunto con il medesimo in data 13/06/2018;

il Collegio rilevava scarsa cura nella ricezione e contabilizzazione di diverse fatture, non imputate nei giusti tempi nel bilancio di competenza, con il conseguente danno alla Società in termini di maggior pagamento di imposte;

durante le operazioni di verifica del Collegio, a parte il rinvenimento del tutto casuale, di ulteriori fatture riferite a prestazioni di altri avvocati, quali l'avv. Massimiliano Colangelo e l'avv. Gaetano Biocca, anch'essi tra l'altro destinatari, di altrettante convenzioni stipulate con la Società, risultava che la Società aveva pagato, relativamente al *tacitato* contenzioso con l'ing. P.S., anche la fattura n. 46/2018 del 10/09/2018 protocollata in data 12/11/2018, n. 0015635, dell'importo complessivo di € 19.730,96, dell'avv. Giovanni Di Bartolomeo ed avente ad oggetto le competenze professionali per la rappresentanza e difesa dei signori Pietro Bozzelli e Pietro Pelagatti, nonostante che, come rilevato dallo stesso Collegio, l'accordo transattivo avesse posto le spese per i difensori della Società e dei signori Pietro Pelagatti e Pietro Bozzelli, a carico dei rispettivi clienti, con l'espressa rinuncia degli avvocati Colangelo e Di Bartolomeo al vincolo di solidarietà ex art. 13 l. p., (peraltro anche dette fatture erano caricate per intero nel proposto pre- consuntivo del PEF 2018);

Preso atto che:

- nel verbale delle operazioni di verifica, concluse in data 15/04/2019, il Collegio Sindacale “ in considerazione della particolare natura della società (mista a partecipazione pubblica – privato) e, tenuto conto del momento particolarmente delicato nel quale si trova il socio privato, sottoposto a procedura concorsuale presso il Tribunale di Venezia e a procedura competitiva per la cessione (tra l’altro) delle quote della Teramo Ambiente S.p.A.” riassume nei seguenti termini gli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti e meritevoli di attenzione anche da parte dei Soci:

“1. Azioni Penali. Convenzione e fatture dell’avv. Pierdonati. Su tale argomento appare opportuno evidenziare che il Collegio Sindacale ha preso atto, solo nel corso della presente verifica, ed a seguito della lettura delle relazioni dell’avv. Pierdonati, più volte richieste e solo il 04/04/2019 ricevute, che la TE.AM. S.p.A. ha proposto azioni penali (querele ed altro) nei confronti di soggetti terzi.

Giova rimarcare che a norma del vigente Statuto Societario ed in esecuzione dei poteri attribuiti agli amministratori, in sede di nomina, gli stessi, tra l’altro, possono: “...disgiuntamente deliberare e sostenere azioni giudiziarie e stragiudiziali volte al recupero di crediti della società ed oltre, nei casi di urgenza, laddove non sia possibile riunire preventivamente il Consiglio di Amministrazione, essendo quest’ultimo competente a deliberare ogni altra azione in sede civile, penale e amministrativa, in ogni grado di giurisdizione e quindi anche avanti la Corte di Cassazione, nei giudizi di revocazione sia come attrice sia come convenuta..”.

Ancora più nello specifico, si prevede che gli Amministratori possano “***..disgiuntamente presentare denunce e querele in esecuzione di deliberazioni consiliari..***”.

Ad avviso del Collegio, ed anche a voler ritenere presenti, nei casi specifici sopra evidenziati, “***i necessari motivi di urgenza per non avere la preventiva delibera del CdA***”, sarebbe stato necessario che le azioni penali intraprese fossero state ratificate dal Consiglio di Amministrazione e rese note anche al Collegio. Ciò non è mai avvenuto. Pertanto risultano non essere state rispettate le clausole dello Statuto ed il mandato conferito dai Soci agli Amministratori in sede di nomina.

Inoltre, sempre in relazione a tali azioni, ed alla prestazione resa dall’avv. Pierdonati, il Collegio, sin dalla verifica del 18/01/2018, ha evidenziato le proprie perplessità circa le fatture emesse dal medesimo avvocato, atteso il “tenore generico delle stesse” raccomandando alla società di ritenere, in mancanza di documentazione aggiuntiva, indeducibile per difetto di inerenza il relativo costo.

Il Collegio, acquisita solo in data 04/04/2019, la documentazione più volte richiesta (copia contratto, copia delle relazioni predisposte dal legale e copia di tutte le fatture), ritiene che senza ulteriore specifica da parte del legale sull’oggetto delle prestazioni addebitate e cioè se quindi si tratti di azioni promosse dalla società, ovvero dagli amministratori nella specificata qualità, ovvero a titolo personale dagli stessi, ***non può ritenere i relativi costi come inerenti alla attività aziendale.*** Tale circostanza apparirebbe ancor più grave ove gli stessi risultassero costi afferenti le sfere personali degli amministratori ma spesati a carico della TE.AM. S.p.A..

- omissis -

2. Transazione ing. P.S.. Spese Legali. Fattura Avvocato Di Bartolomeo. Il Collegio, come ampiamente evidenziato in altra parte del presente verbale, ha reperito in contabilità generale la fattura n.46 del 10/09/2018 - Avvocato Giovanni Di Bartolomeo – di complessivi Euro 19.730,96. La stessa afferisce l'attività dallo stesso avvocato prestata a favore dell'Ing. Bozzelli e del Dott. Pelagatti nell'atto di transazione con l'ing. P.S.

Dall'analisi del citato atto appare evidente che le parti sono state rappresentate e difese nel seguente modo:

- ing. P. S. dall'avv. Matilde Lapenna;
- TE.AM. S.p.A. dall'avv. Massimiliano Colangelo;
- ing. Pietro Bozzelli dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo;
- dott. Pietro Pelagatti dall'avv. Giovanni Di Bartolomeo.

Appare opportuno rimarcare che il punto 9 dell'Accordo Transattivo prevede: *“che le spese per i difensori della Teramo Ambiente Spa e dei Signori Pietro Pelagatti e Pietro Bozzelli rimarranno a carico dei rispettivi clienti”*. Prevede inoltre che *“gli avvocati Colangelo e Di Bartolomeo sottoscrivono ugualmente il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà ex articolo 13 L.P.”*.

Pertanto appare incomprensibile, a meno di chiarificazioni risolutive da parte dell'Organo Amministrativo e del medesimo avvocato Di Bartolomeo, come le spese legali fatturate e pari a complessivi Euro 19.730,96, siano state poste a carico della società TE.AM. S.p.A e da questa pagate, pur se le stesse rappresentavano, in atti, un onere personale dell'Ing Bozzelli e del Dott. Pelagatti.

- omissis -

3. Nel corso della verifica sono state acquisite le copie relative alla fornitura dei buoni pasto. In particolare è stata acquisita la seguente documentazione:

- copia di contratto Prot.10003 del 24/04/2015;
- copia della integrazione contrattuale Prot.10501 del 29/04/2015;
- copia scheda contabile conto 5185111 anno 2017;
- copia scheda contabile conto 5185111 anno 2018.

Il Collegio ha altresì preso atto che il contratto, della durata di anni tre, è scaduto il 24/04/2018 e, in base alle previsioni dell'art.6, non essendo intervenuta disdetta con preavviso di 60 giorni dalla scadenza, è stato tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni.

Il Collegio ritiene, considerati gli importi annuali della detta fornitura, superiori ad Euro 130.000,00 per anno, che sia necessario verificare il corretto esperimento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento originario.

Dalla documentazione acquisita non risulta agli atti che tale procedura sia stata esperita e neppure il Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante le attività espletate il giorno 11/04/2019, ha fornito adeguata informativa.

- *omissis* -

5. Il Collegio, infine, preso atto delle riunioni tenute con il Comune di Teramo nell'ambito del c.d. tavolo tecnico, e preso altresì atto dei contenuti della "Rendicontazione sulle risultanze del Tavolo Tecnico per le posizioni creditorie di TE.AM. S.p.A. verso il Comune di Teramo", inviata dal Presidente del C.d.A. e dall'A.D. in data 01/04/2019 (Prot.0004006), ritiene necessario sollecitare il Consiglio di Amministrazione, supportato dal parere dei legali della società, ad una valutazione delle dette posizioni creditorie (anche ai fini della iscrizione in bilancio di un adeguato fondo svalutazione crediti e/o rischi) che tenga conto del tenore e dei contenuti dei tavoli tenuti con il Comune di Teramo e delle "legittime" pretese creditorie della società.";

Preso atto, altresì, che:

- in data 03/05/2019, a seguito di richiesta dell'Ente di cui alla nota in pari data prot. n. 27593, sono state consegnate dalla Società le querele presentate dal Presidente Bozzelli, predisposte dall'avv. Marco Pierdonati, e che dalla loro lettura si desume che i fatti ritenuti diffamanti sono costituiti da comportamenti, atti ed espressioni attribuiti alle persone dell'ing. Bozzelli e/o del dott. Pelagatti, a prescindere dal loro ruolo nella società, e laddove invece riferibili a tale ruolo, evidenziando la loro incapacità e scorrettezza gestionale;

Ritenuto che:

- dall'esame dell'acquisita documentazione è rilevabile la scarsa capacità gestionale del Presidente, evidenziata anche dal sovrabbondante numero di consulenti legali, e dalla relativa spesa annuale che ormai è ordinariamente superiore ad € 100.000,00, nonché dall'adozione di provvedimenti sanzionatori disciplinari espulsivi, subito dopo tacitati con onerosi accordi, che in particolare per quello concluso con l'ing. P.S. assume i connotati della "resa incondizionata", piuttosto che della transazione, e comunque rivelatori di un elevato grado del rischio di soccombenza, scaturente da una valutazione non certo positiva in ordine alla legittimità del provvedimento di licenziamento adottato;

- sono emersi diversi episodi quantomeno di grave scorrettezza del comportamento del Presidente Bozzelli nei confronti degli altri Organi societari, laddove, per quanto confermato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota del 18/03/2019, prot. com.le n. 17359, la situazione di conflitto d'interessi del Presidente in ordine alla conclusione della transazione con l'ing. P. S. non è stata portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come invece previsto dall'art. 2391 c.c., ed ancora nel porre a carico della Società la spesa per l'incarico all'avv. Giovanni Di Bartolomeo della loro

rappresentanza e difesa nel giudizio promosso dall'ing. P.S., nonché per gli incarichi all'avv. Pierdonati relativi alla presentazione di querele in cui parti offese erano essenzialmente le loro persone e non già la Società, esorbitando peraltro dai poteri a loro conferiti nel rispetto dello Statuto, poiché le stesse non risultano previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, né successivamente di esse e della ricorrenza di eventuali motivi d'urgenza della loro sottoscrizione risulta essere stata data comunicazione al C.d.A.;

Dato atto che:

- la nota acquisita al prot. com.le in data 2.05.2019 prot. n. 27348, a firma dell'ing. Pietro Bozzelli e dell'A.D., con cui sono contestati con argomenti non convincenti i contenuti del verbale trasmesso dal Collegio Sindacale, non muta la valutazione degli atti e dei fatti innanzi descritti che denotano scarsa capacità gestionale dell'ing. Pietro Bozzelli, nonché scorrettezza nei confronti degli Organi societari oltre che del socio Comune di Teramo, e che, pertanto costituiscono giusta causa di revoca della sua designazione a membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società TE.AM. – Teramo Ambiente S.p.A., non consentendo la prosecuzione dell'incarico;

Ravvisata nei fatti innanzi esposti e nelle considerazioni svolte, giusta causa di revoca della designazione dell'ing. Pietro Bozzelli a ricoprire il ruolo di membro e presidente del Consiglio di Amministrazione della società TE.AM. – Teramo Ambiente S.p.A.;

Visto l'art. 2449 c.c. e l'art. 50 D.lgs. 267/2000;

Preso atto degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 31 del 27/06/2014 e dell'avviso pubblico prot. n. 46542 del 10.07.2017;

REVOCA

la designazione dell'ing. Pietro Bozzelli, nato a Teramo il 12/03/1956 a ricoprire il ruolo di membro e presidente del Consiglio di Amministrazione della società TE.AM. – Teramo Ambiente S.p.A.;

DISPONE

- di comunicare il presente atto a mezzo di posta elettronica certificata all'ing. Pietro Bozzelli all' indirizzo pec: pietro.bozzelli@ingte.it;

- di comunicare ai soci della TE.AM. – Teramo Ambiente S.p.A., al Presidente del Collegio Sindacale e all'Organo di Vigilanza la presente revoca.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Cristina Chirico

Teramo, li 06/05/2019

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO